

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Paola Anzellotti e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA LEONE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 13583/1187 pf15-16/SP/blp del 23.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
in accoglimento dell'eccezione difensiva,

dispone,

previa abbreviazione del termine di comparizione, così come previsto e disciplinato ex art. 30, comma 11 CGS per esigenza di celerità ed urgenza del procedimento, e per l'effetto, fissa l'udienza per il giorno 06.07.2016 ore 14.00, senza ulteriore avviso alle parti.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare**
Avv. Salvatore Lo Giudice

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Augusto De Luca **Presidente f.f.**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Paola Anzellotti e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO ROMANO (all'epoca dei fatti Agente di calciatori) - (nota n. 14538/827 pf10-11-158pf11-12-139pf13-14/AM/ma del 09.06.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 09.06.2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Francesco Romano, all'epoca dei fatti Agente di calciatori, per rispondere delle seguenti violazioni:

art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 24.07.2009 dal Sig. Davide Lodi con la Società FC Catanzaro Spa nonostante fosse l'agente di tale calciatore;

art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 07.08.2009 dal Sig. Manolo Mosciano con la Società FC Catanzaro Spa nonostante fosse l'Agente di tale calciatore;

art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 07.08.2009 dal Sig. Stefano Di Cuonzo con la Società FC Catanzaro Spa nonostante fosse l'agente di tale calciatore;

art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, comma 1 e 4, e art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti, per aver rappresentato gli interessi del calciatore Alessandro Vono nella stipula del contratto economico con la Società FC Catanzaro Spa, stipulato in data 24 luglio 2009, senza aver ricevuto un regolare mandato dal calciatore Alessandro Vono;

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto sottoposto all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- giorni 25 (venticinque) di inibizione a carico del Sig. Francesco Romano [così formati: 75 (settantacinque) giorni di inibizione ed € 2.250,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda, che al netto del presofferto portano ad un residuo di 25 (venticinque) giorni di inibizione];

É comparso per il deferito l'Avv. Rodella, che si è riportato alle memorie ritualmente depositate.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva che con accordo reso noto con C.U. n. 325/A FIGC del 25.03.2016 il Sig. Romano e la Procura Federale avevano determinato ai sensi dell'art. 32 sexies, comma 2 del CGS la sanzione di gg. 50 (cinquanta) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda; rileva, altresì, che il medesimo non aveva provveduto a versare la convenuta ammenda nel termine perentorio di gg. 30 di cui all'art. 32 sexies, comma 2 del CGS e che pertanto con C.U. n. 371/A FIGC del 4.5.2016 il predetto accordo è stato risolto.

Nel merito la responsabilità del Romano, come risulta dagli atti depositati dalla Procura Federale, appare acclarata e peraltro solo astrattamente contestata dal deferito; pertanto stante la violazione contestata ed il pregresso già scontato, sanzione congrua si ritiene

quella di cui al dispositivo, anche alla luce dell'intervenuto pagamento, seppur tardivo, effettuato e documentato dal Romano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Francesco Romano la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Augusto De Luca

“”

Pubblicato in Roma il 24 giugno 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio